

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3997

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, REPOSSI, DE CAPUA, ZANIBELLI, BIANCHI FORTUNATO, RAMPA, BONTADE MARGHERITA, TITOMANLIO VITTORIA, BUZZI, DONAT-CATTIN, Malfatti, COLOMBO VITTORINO, BUTTÈ, COLLEONI, TOROS, SABATINI, CAIAZZA, ANZILOTTI, AZIMONTI, CENGARLE, CASTELLUCCI, PATRINI, GITTI, CANESTRARI, BIAGGI NULLO, GAGLIARDI, CIBOTTO, GORRIERI, CARRA, SODANO, FRANZO, ARMANI, BIASUTTI, MARTINA MICHELE, QUINTIERI, STORTI, FORNALE, BOIDI, BIAGIONI, COLLESELLI, REALE GIUSEPPE, FUSARO, VALIANTE, SINESIO, ANDREUCCI, FRUNZIO, FRACASSI, NEGRONI, CASATI, ALBA, LIMONI, SCALIA, ARMATO, VERONESI, GERBINO

Presentata il 20 luglio 1962

Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1958, n. 1074, contengono, per quanto concerne l'appalto dei magazzini di vendita nonché l'appalto e la gestione delle rivendite, dispositivi di favore per alcune categorie di cittadini benemerite per motivi sociali o bisogno di speciale protezione. Al primo gruppo di categorie appartengono gli invalidi di guerra, le vedove di guerra e categorie equiparate per legge, i decorati al valor militare.

Le categorie equiparate per legge sono:

- a) gli invalidi civili per fatti di guerra e le vedove dei caduti civili per fatti di guerra;
- b) i mutilati e invalidi per servizio e le vedove dei caduti per servizio.

Al secondo gruppo di categoria appartengono i ciechi civili e i profughi.

Il legislatore ha, purtroppo, dimenticato una categoria di cittadini che assomma in sé

ambidue i requisiti dei due gruppi di categorie; benemerita sociale e bisogno di protezione; essa è quella dei mutilati e invalidi del lavoro nonché delle vedove ed orfani dei caduti sul lavoro e degli invalidi del lavoro.

Non è necessario spendere molte parole per porre in evidenza che le vittime degli infortuni sul lavoro sono coloro che pagano il prezzo più elevato del progresso sociale ed economico della nazione e di tutti i suoi cittadini; e la società purtroppo dimentica talvolta di onorarli e proteggerli come dovrebbe.

Gli invalidi del lavoro, nonché le vedove e gli orfani dei caduti oltre ad essere, pertanto, elementi socialmente benemeriti sono anche bisognevoli di protezione stante la situazione di pauperismo in cui sono tenuti dalle inadeguate « rendite » che sono ad essi corrisposte.

Si ritiene perciò non soltanto equo ma doveroso riparare alla omissione della legge n. 1293 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1958, n. 1074, con l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, a favore dei grandi invalidi di guerra, dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra e delle categorie equiparate a ciascuna di esse, sono estesi con le medesime modalità e condizioni ai grandi invalidi del lavoro, ai mutilati ed invalidi del lavoro, alle vedove e agli orfani di caduti e invalidi del lavoro.